

WG dovrà aggiornare periodicamente il G20 sull’attuazione e sugli sviluppi delle Linee Guida.

4.4 L’INIZIATIVA MDRI

Tra gli strumenti volti a incoraggiare i Paesi che hanno ottenuto misure di *debt relief* a mantenere la sostenibilità del loro livello del debito è da annoverare la *Multilateral Debt Relief Initiative* (MDRI), citata nel capitolo primo come contributo aggiuntivo del FMI, dell’IDA e dell’African Development Bank (AfDB) alla cancellazione del debito. Questa iniziativa è stata adottata dal FMI e dall’IDA a fine 2005, su invito dei Paesi G8 al Vertice di giugno 2005, che avevano chiesto alle suddette Istituzioni Multilaterali di cancellare il 100% dei debiti ai Paesi che avevano raggiunto, o che avrebbero raggiunto, il *completion point* dell’HIPC.

Il *Board* del FMI, tuttavia, in attuazione del principio di uniformità di trattamento dei Paesi membri, aveva adattato la proposta del G8, stabilendo che tutti i Paesi del FMI, sia HIPC che non HIPC, con un reddito pro-capite annuo non superiore a 380 USD, potevano partecipare all’MDRI. Gli altri paesi HIPC con un reddito pro-capite annuo superiore a tale soglia avrebbero beneficiato della MDRI attraverso un pool di risorse gestite dal FMI, ma fornite dai singoli Paesi.

A inizio 2006 il FMI rese operativo il suo impegno, concedendo la riduzione del debito nell’ambito del MDRI – pari a 3,4 miliardi USD – a un gruppo iniziale di 19 Paesi. Si stima che il totale della riduzione del debito concesso dal FMI attraverso questa iniziativa sarà superiore a 5 miliardi di dollari.

A marzo 2006, i donatori concordarono un pacchetto di finanziamenti per la MDRI, impegnandosi a fornire contributi aggiuntivi nel corso del tempo per assicurare risorse fresche per la riduzione della povertà.

Per beneficiare della MDRI, i Paesi che hanno già raggiunto il *completion point* nell’ambito dell’HIPC devono dimostrare di aver adottato solide politiche e standard soddisfacenti di *governance*. Di fatto, un Paese che ha già raggiunto il *completion*

point può qualificarsi alla MDRI se dal quel momento non è peggiorata la situazione economica in tre settori chiave: 1) performance macroeconomica; 2) attuazione della strategia di riduzione della povertà; 3) sistema di gestione delle spese pubbliche. Gli altri Paesi che non hanno ancora raggiunto il *completion point* si qualificheranno per l'MDRI automaticamente, allorché arriveranno alla fase finale dell'Iniziativa HIPC.

Per assicurare che la MDRI raggiunga i suoi obiettivi, ogni anno il FMI presenta un rapporto sullo stato di attuazione congiuntamente al Rapporto HIPC.

4.5 L'INIZIATIVA SUL *SUSTAINABLE LENDING* NELL'*EXPORT CREDIT*

Nel 2008 i Paesi OCSE, nell'ambito del Gruppo Export Credit, hanno adottato, su iniziativa dell'Italia e del Regno Unito, le Linee guida sul prestito sostenibile, allo scopo di non vanificare gli sforzi fatti dal FMI, dalla BM e dalla Comunità internazionale per aiutare i PVS più poveri ad alleggerire il loro debito, in particolare attraverso l'Iniziativa HIPC, ed evitare una nuova ricostituzione delle loro esposizioni debitorie. Destinatarie delle Linee guida sono le Agenzie di Credito all'Esportazione (*Export Credit Agencies - ECA*) che intervengono a sostegno delle imprese che esportano o che investono all'estero. Le Linee guida riguardano infatti solo i crediti commerciali, e non i crediti di aiuto, vantati nei confronti di soggetti pubblici o di soggetti privati con garanzia sovrana dei Paesi a basso reddito che hanno problemi con la gestione del debito. Le ECA, nello svolgimento della loro attività, si impegnano a rispettare i limiti concordati da questi Paesi con il FMI e la BM, tenendo conto dell'ultima DSA (*Debt Sustainability Analysis*) effettuata congiuntamente dal FMI e dalla BM.

Per le transazioni più importanti, con un periodo di rimborso non inferiore a 2 anni, le ECA devono verificare con le autorità del Paese interessato che la transazione sia in linea con i piani di sviluppo e di indebitamento del paese.

La lista dei Paesi soggetti alle Linee Guida del *Sustainable Lending* viene aggiornata ogni mese dall'OCSE.

Nel 2016 è stata approvata una revisione delle Linee Guida, allo scopo di rendere più snella la procedura di verifica da parte delle ECA e di superare le criticità emerse a livello applicativo, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni con il FMI e la BM sulla soglia di indebitamento dei Paesi.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 1

I PAESI DEBITORI OGGETTO DELLA LEGGE 209/2000

PAGINA BIANCA

Paesi HIPC**Africa (33 Paesi)**

Benin	Mauritania
Burkina Faso	Mozambico
Burundi	Niger
Camerun	Repubblica Centroafricana
Ciad	Repubblica del Congo
Comore	Repubblica Democratica del Congo
Costa d'Avorio	Ruanda
Eritrea	Sierra Leone
Etiopia	Sao Tomé e Principe
Gambia	Senegal
Ghana	Somalia
Guinea Bissau	Sudan e Sud Sudan
Guinea Conakry	Tanzania
Liberia	Togo
Madagascar	Uganda
Malawi	Zambia
Mali	

America Latina (5 Paesi)

Bolivia
Guyana
Haiti
Honduras
Nicaragua

Asia (1 Paese)

Afghanistan

Paesi IDA-only non HIPC

(dati Banca Mondiale 2017)

Africa Sub-Saharaniana

Lesotho

Medioriente e Nord Africa

Gibuti

Yemen

Asia meridionale

Bangladesh

Bhutan

Maldivi

Nepal

Asia orientale e Pacifico

Cambogia

Kiribati

Laos

Isole Marshall

Micronesia

Myanmar

Samoa

Isole Salomone

Tonga

Tuvalu

Vanuatu

Europa e Asia Centrale

Kirghizistan

Kosovo

Tagikistan

Paesi IDA-blend

(dati Banca Mondiale settembre 2017)

Africa Sub-Sahariana

Capo Verde
Kenya
Nigeria
Zimbabwe

Asia meridionale

Pakistan

Asia orientale e Pacifico

Mongolia
Timor Est
Papua Nuova Guinea

Europa e Asia Centrale

Moldavia
Uzbekistan

America Latina

Dominica
Grenada
Santa Lucia
St. Vincent and Grenadine

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 2

**SCHEMA DI ACCORDO BILATERALE DI
CANCELLAZIONE**

PAGINA BIANCA

**PROGETTO DI ACCORDO BILATERALE DI CANCELLAZIONE
DEBITORIA, PARZIALE O TOTALE, AI SENSI DELLA LEGGE
209/00 E DEL SUO REGOLAMENTO ATTUATIVO**

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF ... ON THE CANCELLATION OF THE DEBT
OF ...

The Government of the Italian Republic and the Government of ..., in the spirit of friendship and economic co-operation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute on the consolidation of the debt of ..., signed in Paris on ... by the countries taking part in the Paris Club meeting, agree as follows:

ARTICLE I - III

*[TESTO FINANZIARIO DELL'ACCORDO, A CURA DI SACE
E/O ARTIGIANCASSA, PREVIA INTESA CON IL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. IN TALE TESTO
VERRÀ' INCLUSA L'EVENTUALE CLAUSOLA DI "DEBT
SWAP"]*

ARTICLE IV

1. In order to obtain the above mentioned debt cancellation(s) the Government of XXX continues to commit itself to:

- a) respect human rights and fundamental freedoms and refrain from the use of force as a mean of settlement of international disputes;
- b) pursue sustainable development within the context of a national poverty reduction strategy, designed in consultation with the domestic civil society and international partners;
- c) assign to the national budget resources for military purposes not exceeding the legitimate needs of security and defence of the country.

2. The Government of XXX commits itself to submit to the Ministry for Foreign Affairs of the Italian Republic, within three months from the signature of the present Agreement, the project for the allocation of the funds (including sectorial investment programmes) released by debt cancellation, in accordance with the national poverty reduction strategy. The project will have to be approved through diplomatic channels.

ARTICLE V

The infringement of the commitments set forth in Article IV will be verified on the basis of:

- a) deliberations of International Organizations (in particular of the United Nations system), of the European Union and of the International Financial Institutions;
- b) assessments of the congruity of military expenses;

- c) official progress reports on the implementation of the project (including sectorial investment programmes) mentioned above in Article IV, paragraph 2.

ARTICLE VI

1. Should the verifications set forth in Article V indicate that the Government of XXX does not fulfil one or more of the commitments set forth in Article IV, the Government of the Italian Republic will request the Government of XXX to start bilateral consultations.

Per gli Stati parte all'Accordo di Cotonou il testo proseguirà con questa frase: These consultations may be replaced, at the request of the Government of the Italian Republic and if applicable, by those set forth in Article 96 of the Cotonou Agreement between the members of the ACP group of States and the European Community and its member States.

Per gli Stati non parte all'Accordo di Cotonou il testo proseguirà con questa frase: These consultations may be replaced, at the request of the Government of the Italian Republic, by those set forth in the relevant provisions of internationally accepted multilateral mechanisms.

Should the Government of XXX not answer, within two months, to the request of consultations, or should such consultations be not satisfactory in relation to serious infringement of the commitments set forth in Article IV, the Government of the Italian Republic can decide the suspension of the present Agreement. Pending the suspension the Government of XXX will be responsible for all payments of the maturities previously scheduled and due after the above mentioned decision.

2. Once the conditions set forth in Article IV are deemed re-established, according to the verifications of Article V, the Government of the Italian Republic will consider lifting the suspension.

3. If, after a congruous period of time, the conditions set forth in Article IV are deemed not to have been re-established according to the verifications of Article V, the Government of the Italian Republic will denounce the present Agreement and the denouncement will be effective thirty days after the notification to the other Party.

ARTICLE VII

Except for its provisions, this Agreement does not impair either legal ties established by common law or contractual commitments entered into by the Parties for the operations to which debts are referred to in Article I of this Agreement.

ARTICLE VIII

The present Agreement will come into force at the date of signature and will remain in force until the completion of the project as per Article IV, paragraph 2.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at..... on..... in two originals in the English language.

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC**

FOR THE GOVERNMENT OF XXX